SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

VENERDÌ 7 APRILE 1967

(51ª seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche » **(1794)** (*D'iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri; Gitti ed altri; Pennacchini ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione, in sede redigente, e rinvio):**

PRESIDENTE . . . *Pag.* 582, 585, 588, 589, 591, 592, 593, 595, 596, 597, 598, 599

BONAFINI 583, 585, 590, 591, 595, 599

CARELLI, *relatore* . . . 586, 589, 590, 591, 592, 593, 595, 597, 598, 599

MASCIALE 599

MONNI 584, 585, 587, 588, 589, 591, 592, 593, 595, 596, 597

MORINO 591, 592, 595

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 587, 588, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599

SIBILLE 583, 586, 590, 591, 592, 595, 596, 598, 599

SPEZZANO 585, 588

VECELLIO 589, 590, 591

La seduta è aperta alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Attaguile, Canziani, Carelli, Cataldo, Cittante, Conte, Di Rocco, Masciale, Murdaca, Santarelli, Sibille, Tiberi e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bolettieri, Colombi, Medici, Rovella e Tedeschi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Monni, Spezzano, Vecellio, Bonafini e Morino.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma.

TIBERI, *f.f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione, in sede redigente, e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri; Gitti ed altri; Pennacchini ed altri: « Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno

1939, n. 1016, e successive modifiche » (1794) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mazzoni, Pieraccini, Magno, Pigni, Beragnoli, Ballardini, Busetto, Passoni, Beccastrini, Amendola Pietro, Amadei Leonetto; Gitti, Belotti, Biaggi Nullo, Colleoni, De Zan, Fada, Pedini, Vicentini, Rampa, Scaglia, Salvi, Zugno; Pennacchini, Iozzelli, Agosta, Amatucci, Amodio, Armani, Barberi, Bartole, Berretta, Biagioni, Bima, Bisantis, Bonaiti, Bovetti, Bosisio, Breganze, Buffone, Caiati, Canestrari, Cappugi, Carra, Cassiani, Castellucci, Cavallari, Cavallaro Francesco, Cocco Maria, Corona Giacomo, De Leonardis, Dell'Andro, De Marzi Fernando, De Meo, De Zan, Evangelisti, Fabbri Francesco, Foderaro, Fornale, Fracassi, Franzo, Gagliardi, Ghio, Gioia, Greggi, Guerrieri Filippo, Imperiale, Longoni, Lucchesi, Mattarelli, Mengozzi, Merenda, Migliori, Miotti Carli Amalia, Napolitano Francesco, Negrari, Nucci, Pitzalis, Pucci Ernesto, Quintieri, Racchetti, Radi, Restivo, Ripamonti, Romanato, Ruffini, Sarti, Simonacci, Stella, Tambroni, Tantalo, Togni, Urso, Valiante, Veronesi, Vicentini, Villa e Vincelli: « Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 5 aprile abbiamo approvato gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Passiamo pertanto all'esame ed alla votazione dell'articolo 26, di cui do lettura:

Art. 26.

L'articolo 67 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 67. — *Caccia controllata nella zona delle Alpi.* — La zona faunistica delle Alpi è sottoposta a regime di caccia controllata per la tutela della tipica fauna alpina, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della presente legge.

Il Comitato provinciale della caccia vigila sull'osservanza delle norme relative all'esercizio della caccia controllata. Il Comitato per la relativa gestione si avvale della collaborazione delle Associazioni venatorie, di cui all'articolo 86 del presente testo unico, e, in particolare, di quelle aventi maggiore consistenza nella provincia, con il concorso delle altre.

Tutti i titolari di licenza possono esercitare la caccia e l'uccellagione nelle zone di caccia controllata, assoggettandosi alle condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico. Il regolamento è reso esecutivo dal Presidente del Comitato provinciale della caccia.

Nella zona faunistica delle Alpi tutto il territorio comunque costituito in riserva di caccia, è sottoposto, alla scadenza delle concessioni di riserva, al regime di caccia controllata. È tuttavia consentito il rinnovo o la costituzione, a norma della presente legge, di riserve private a carattere naturalistico nelle quali, attraverso una rigida sorveglianza ed una oculata protezione della specie, in base alle norme da fissare col regolamento di cui al terzo comma, sia assicurata una funzione di conservazione e di incremento della fauna.

Il territorio costituito o costituendo in riserve private a carattere naturalistico non può superare complessivamente, in ciascun comune, il quinto del territorio utile alla caccia della tipica fauna alpina. Il Comitato provinciale della caccia stabilisce ogni anno il numero massimo dei capi di ciascuna specie di selvaggina tipica alpina che potrà essere abbattuto in ogni riserva ».

Il senatore Sibille aveva presentato i seguenti emendamenti al nuovo testo dell'articolo 67:

nel secondo comma sostituire le parole: « si avvale » con le altre: « può avvalersi »; sostituire le parole: « nella provincia, con il concorso delle altre » con le altre: « nel ter-

ritorio della rispettiva zona di caccia controllata »;

nel terzo comma dopo le parole: « caccia controllata » aggiungere le altre: « a parità di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilità faunistiche del territorio di caccia »; sopprimere le parole: « sentite le Associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico »; sostituire le parole: « del Comitato provinciale della caccia » con le altre: « della Giunta provinciale ».

S I B I L L E . Purtroppo il penultimo emendamento da me proposto è ora precluso per i noti motivi. Quanto all'ultimo emendamento, poichè nel frattempo i colleghi si sono pronunciati per il mantenimento di determinate attribuzioni ai Comitati provinciali, sarò egualmente costretto a ritirarlo.

Per il primo degli emendamenti da me proposti, cioè quello tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole « si avvale » con le altre « può avvalersi », debbo dire che il suo scopo mi sembra molto chiaro: il Comitato provinciale ha dei poteri, e tra questi deve essere compreso anche quello di avvalersi della collaborazione delle Associazioni venatorie; quindi « può avvalersi », non « si avvale ».

Il secondo emendamento, tendente a sostituire le parole « nella provincia con il concorso delle altre » con le parole « nel territorio della rispettiva zona di caccia controllata » si propone il fine di difendere quella libertà di associazione che è stata sancita dalla Costituzione e ribadita da una nota sentenza della Corte costituzionale.

L'emendamento con il quale dovrebbero essere aggiunte, dopo le parole « caccia controllata », le altre « a parità di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilità faunistiche del territorio di caccia », mi è stato ispirato dalla necessità di dare una disciplina anche ai locali, altrimenti potrebbero operare delle vere distruzioni. Essi sono infatti i più profondi conoscitori del terreno e conoscono tutti i sistemi per non farsi cogliere in fallo quando praticano il bracconaggio.

La soppressione, sempre al terzo comma, delle parole « sentite le Associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico » sarebbe dovuta servire ad evitare complicazioni nella votazione dell'articolo. Comunque, per la ragione detta all'inizio, non insisto; e lo stesso dicasi per l'ultimo emendamento, anche questo precluso dalle decisioni di un Parlamento democratico che ad ogni piè sospinto proclama la necessità di difendere gli organi elettivi — i quali rispondono di fronte all'elettorato delle loro azioni — ma poi, al momento buono, antepone alla libertà di essi altre libertà.

Mi sembra di essere stato abbastanza esplicito, per cui non aggiungo altro. Farò ciò che credete, però non posso fare a meno di rilevare il modo con cui vengono trattati gli organi degli enti locali.

B O N A F I N I . Mi sembra che — anche in vista di quella che dovrà essere nel futuro l'organizzazione dell'attività venatoria e degli organi ad essa preposti — il pensiero dei proponenti il disegno di legge fosse quello di concedere alle libere associazioni la possibilità di accedere ai vari organismi. Non sono quindi favorevole al primo emendamento proposto dal collega Sibille, in quanto le associazioni venatorie debbono esprimere le loro opinioni, e questa loro collaborazione non può essere lasciata alla facoltà di avvalersene o meno del Comitato provinciale della caccia. Ciò che importa particolarmente è poi quanto riguarda la caccia controllata nelle zone montane; in futuro, con l'evolversi della situazione, si affronterà anche il problema della caccia controllata in pianura, ma oggi bisogna preoccuparsi della realtà esistente, ed è quindi attraverso il parere delle Associazioni venatorie locali che si può raggiungere l'equilibrio necessario ad un ordinato esercizio del diritto di cacciare, che compete ad ogni cittadino.

Circa il terzo emendamento del collega Sibille sono senz'altro d'accordo, tanto è vero che ne avevo depositato in precedenza uno analogo. Se, infatti, non disciplinassimo l'accesso alle zone controllate, credo non sarebbe mai possibile arginare le masse di cacciatori nelle riserve controllate, con grave pregiudizio per l'equilibrio faunistico.

Desidero ancora osservare qualcosa, circa la funzione dei Comitati provinciali della

caccia. È vero che quando saranno create le Regioni in tutta Italia, esse avranno competenza primaria in materia di caccia, per cui oggi il legislatore sembra non compia un eccessivo volo di fantasia quando demanda alla Provincia i compiti che domani saranno della Regione; comunque bisogna non sottovalutare l'importanza della funzione dei Comitati provinciali della caccia. Il collega Sibille ha giustamente osservato che attualmente essi non sono composti secondo un criterio eccessivamente democratico, mancando in essi i rappresentanti delle varie libere associazioni; però questo è dovuto più che altro al fatto che ancora è praticamente in vigore un principio risalente a trent'anni fa, che dovrà comunque essere trasformato. Ciò non toglie che nei Comitati si trovino le condizioni più idonee per l'esame e la soluzione dei problemi relativi alla salvaguardia delle rispettive zone controllate e all'accesso in esse dei cacciatori, i quali hanno per altro diritto a tale accesso.

Riassumendo, mi sembra che queste siano le argomentazioni più valide: consentire la partecipazione a tutti i livelli delle Associazioni venatorie; lasciare gli attuali poteri ai Comitati provinciali della caccia, che se anche oggi suscitano in noi qualche preoccupazione, in futuro potranno rappresentare degli strumenti veramente idonei.

M O N N I . Vorrei dire che il senatore Sibille, nel formulare il suo primo emendamento al secondo comma, non doveva essere troppo ben informato sulla situazione attuale. Le riserve, nella zona alpina ed in tutte le provincie che vi sono interessate — compresa quella di Belluno, perchè non è esclusa dalle norme del disegno di legge — sono sotto la vigilanza dei Comitati, ma generalmente vengono gestite dagli stessi cacciatori; per cui la dizione del secondo comma, « si avvale », corrisponde ad una situazione di fatto. Oltre a ciò, sono d'accordo con il collega Bonafini quando sostiene che i Comitati provinciali debbono, non « possono », avvalersi della collaborazione delle Associazioni venatorie. Essi sono infatti organi ministeriali, generalmente composti di persone che hanno particolare competenza in materia di zoologia o altro, ma che non sono cacciatori e pertanto spesso non hanno una gran percezione su molti problemi venatori. Il parere delle Associazioni di cacciatori, quindi, è il parere di gente esperta, interessata a che tutto si svolga nel migliore dei modi; e l'avvalersene non deve essere per i Comitati provinciali una facoltà, bensì un obbligo, ad evitare quelle antinomie e quelle discordie che si sono verificate nel passato.

Per quanto riguarda le associazioni, la preoccupazione del collega Sibille mi pare fuori luogo, perchè sia la Commissione agricoltura della Camera sia quella del Senato, si sono rese conto che dopo la sentenza della Corte costituzionale era necessaria una riforma, e questa riforma è nel provvedimento. Esso non crea privilegi per nessuno: è vero che esiste oggi un'associazione riconosciuta che è la Federazione della caccia, però possono esistere altre associazioni, a ben determinate condizioni, che, se riconosciute, avranno gli stessi, uguali, precisi diritti della Federazione. Ma, fino a questo momento, credo che il Ministero non abbia ricevuto richieste di riconoscimento di altre associazioni.

Un conto è la sentenza della Corte costituzionale in quanto stabilisce la libertà di associazione, un conto è che questa libertà sia poi concretata in atti e approvazioni indispensabili. Ora, se si formano associazioni senza, però, ottenere riconoscimento, è evidente che esse non esistono di diritto. È l'esistenza giuridica che conta; l'articolo 86 stabilisce quali sono le condizioni per cui le associazioni possono essere riconosciute: debbono avere carattere nazionale, congrua rappresentanza, ed altro; cioè esiste libertà d'associazione, ma bisogna che essa sia resa valida giuridicamente.

Quindi non si viola il principio stabilito dalla Corte costituzionale, e la stessa Federazione dei cacciatori, danneggiata dalla nota sentenza che abolì l'obbligo della tessera, si è ripresa, tant'è che ora conta 650 mila iscritti volontari. Inoltre è noto che esiste un Comitato olimpico nazionale, organo statale, che raccoglie tutte le federazioni spor-

tive, compresa ovviamente la Federazione della caccia.

B O N A F I N I . Se l'atto federativo sindacale è quello con il quale un numero di associazioni diventa Federazione, perchè lei, senatore, considera la Federazione della caccia come un'unica associazione?

M O N N I . Sto dicendo che il CONI raggruppa tutte le organizzazioni e associazioni sportive italiane.

L'unica federazione o associazione riconosciuta in rappresentanza dei cacciatori, riconosciuta dal CONI è la Federazione della caccia, e il CONI, per disposizione statutaria, non può riconoscere più rappresentanze, ma una sola per ogni branca di sport. Accade, quindi, che rispettata la norma di libertà di associazione, le diverse eventuali associazioni che per un determinato sport si formino, debbono affiliarsi tra loro così che il CONI possa riconoscere una unica Federazione. In Italia, esistono i liberi cacciatori, i cacciatori di montagna e altri, e tutti questi, perchè il CONI li riconosca, debbono affiliarsi, riunirsi, dare unità all'organizzazione.

Comunque, allo stato delle cose, l'unica federazione riconosciuta, è quella attuale, quella che già esisteva, che era già nel testo unico precedente e che rimane anche in questo. Si prendono, però, in considerazione le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico, e in particolare quelle che hanno maggiore consistenza nella provincia. Ecco quindi che non si creano nè privilegi nè parzialità.

Io sono per il mantenimento del testo così com'è.

P R E S I D E N T E . Per questa parte lo stesso senatore Sibille ha riconosciuto che, per una precedente delibera della nostra Commissione, questo emendamento rimane precluso.

S P E Z Z A N O . Signor Presidente, non possiamo nasconderci dietro un dito e non vedere la gravità degli emendamenti proposti, a parte il giudizio di merito. Con essi infatti, si rimette in discussione non solo il disegno di legge, ma tutta l'impostazione delle associazioni venatorie.

Io sono colui che ha sostenuto, fin dal primo momento, che avremmo dovuto approvare il disegno di legge così come era. Attraverso gli emendamenti si mettono in discussione non solo i princìpi del provvedimento, ma il cardine del vecchio testo unico. Detto questo, ritengo che sia pericoloso per la Commissione dichiarare « non discutiamo questa parte perchè è preclusa ». Se così facessimo non avremmo mai la possibilità di rivedere, di nuovo, ciò che è stato approvato. Vorrei che non si parlasse di preclusione, in modo da lasciare la possibilità di arrivare, poi, ad un accordo.

Per il resto ritengo, il collega Sibille si accorgerà che non dico cose inesatte, che nel momento in cui si elimina l'espressione « provincia » per sostituirla con l'altra « nel territorio della rispettiva zona di caccia controllata » si vengono a dare facoltà e diritti ad un'entità che non esiste nella legge. Sul terzo emendamento sono d'accordo ma lo ritengo superfluo, perchè non fa altro che esprimere il concetto fondamentale che informa la caccia controllata; ma se la si ritiene opportuna, si può anche fare questa aggiunta.

Passando alla questione di fondo sulla quale il collega Monni si è espresso, ma ha cercato di nascondersi dietro un dito, devo dire che ammiro il collega Sibille, perchè ha parlato *apertis verbis*, non nascondendo l'importanza che ha l'ultimo suo emendamento. Da parte mia debbo dire con tutta chiarezza, più brutale di quella che ha avuto il collega Sibille, che questo emendamento è di una importanza capitale: cioè, noi indirettamente, senza discutere quelli che sono i diritti della Federazione della caccia e delle altre associazioni venatorie, facciamo entrare dalla finestra ciò che abbiamo cacciato dalla porta. Ritengo che questo sia pericoloso e crei nuove difficoltà a questo pagliaio che stiamo mantenendo in piedi con decine e decine di puntelli.

È evidente che la Federazione della caccia non può accettare questo. Quali conseguenze ne verranno? È chiaro che non solo qui,

ma anche nell'altro ramo del Parlamento si dirà: poichè per vie traverse si tarpano le ali, o, per lo meno si eliminano alcune situazioni nelle quali la Federazione attualmente è, cerchiamo di non far passare il disegno di legge.

Conviene insistere o lasciare tutto così come è?

S I B I L L E . Per quanto concerne la questione delle Associazioni venatorie, si tratta di vedere se si ha la volontà o meno — ma a me pare che non vi sia — di modificare le disposizioni del testo unico vigente in materia, le quali sono lesive della libertà di associazione. Sono convinto che le decisioni che potremo prendere al riguardo come parlamentari liberi e democratici non saranno respinte dalla Camera dei deputati, anch'essa costituita da uomini liberi e democratici.

La libertà di associazione, infatti, non può essere condizionata (lo stesso CONI, ad un certo momento, ha dovuto accettare le libere associazioni atletiche, anche nel caso che si trattasse di una sola associazione), cioè tale libertà non può essere subordinata al fatto che si tratti di un'associazione a carattere nazionale; qualsiasi associazione ha diritto di essere libera, di vivere la propria vita e di ottenere tutto quello che ottengono le altre associazioni nazionalmente federate.

Concludendo, quindi, insisto sulla necessità dei miei emendamenti, in particolare su quello che tende a sostituire nel secondo comma alle parole: « nella provincia, con il concorso delle altre » le parole: « nel territorio della rispettiva zona di caccia controllata », nonchè dell'emendamento al terzo comma che tende ad aggiungere, dopo le parole: « caccia controllata », le altre: « a parità di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilità faunistiche del territorio di caccia ».

Per quanto concerne l'emendamento soppressivo delle parole: « sentite le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico », se la Commissione non è d'accordo, non insisto.

Una volta fatta la difesa della libera elezione provinciale, mi rimetto alle decisioni che sono state già adottate.

C A R E L L I , *relatore*. Signor Presidente, desidero far rilevare che nell'articolo 3, da noi già approvato, si parla di osservanza di condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico. Ora non va dimenticato che l'articolo 86 del testo unico è stato modificato dalla Camera secondo la formulazione che viene proposta con l'articolo 35 di questo disegno di legge, nel quale si dice testualmente che « le Associazioni venatorie sono libere ».

Pertanto, così come avviene la libera scelta di un partito, avviene anche la libera scelta di una associazione, sia pure sportiva, e in questa libertà di scelta si verifica che alcune associazioni sono più numerose ed altre meno numerose. Nella fattispecie, l'associazione più numerosa è la Federazione nazionale della caccia di cui fanno parte, se non erro, circa 600-650 mila elementi; non per questo, però, si vuole negare la collaborazione delle altre associazioni libere, alle quali, viceversa, viene chiesto il parere su particolari orientamenti, tanto è vero che l'articolo 26, nel secondo periodo del secondo comma, stabilisce appunto che: « Il Comitato per la relativa gestione (della caccia controllata) si avvale della collaborazione delle associazioni venatorie, di cui all'articolo 86 del presente testo unico, e, in particolare, di quelle aventi maggiore consistenza . . . ». E mi sembra logico che il Comitato, per ragioni democratiche, si avvalga di tutte le Associazioni, in particolar modo di quelle che hanno una maggiore consistenza numerica.

Quindi, poichè l'emendamento del senatore Sibille che tende a sostituire alle parole: « si avvale », le altre: « può avvalersi » contrasta con la norma generale dell'articolo 3, a mio avviso non dovrebbe essere accolto.

Per quanto riguarda l'emendamento al secondo comma, sostitutivo delle parole: « nella provincia, con il concorso delle altre » con le altre: « nel territorio della rispettiva zona di caccia controllata », sembra al relatore che non possa essere accettato proprio per evidenti ragioni.

Infine, per quanto si riferisce all'emendamento al terzo comma, aggiuntivo delle parole « a parità di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilità faunistiche del territorio di caccia », che si identifica con l'emendamento del senatore Bonafini, esso mi sembra superfluo, dal momento che lo stesso terzo comma dispone che tutti i titolari di licenza possono esercitare la caccia e l'uccellagione nelle zone di caccia controllata.

Tuttavia mi rimetto alla Commissione.

Quanto all'emendamento soppressivo del senatore Sibille, credo che non possa essere accettato anche per quanto è stato proposto dallo stesso senatore al secondo comma. Egualmente non posso accettare l'ultimo emendamento del senatore Sibille, che intende sostituire le parole: « del Comitato provinciale della caccia » con le altre: « della Giunta provinciale »; esso viene ad esser precluso proprio per le decisioni prese in precedenza.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Premesso che è necessario armonizzare il secondo e il terzo comma con l'articolo 3 (la cui discussione si orientò sul criterio di non modificarlo) ritengo che il primo emendamento del senatore Sibille, volto a sostituire nel secondo comma le parole: « si avvale » con le altre: « può avvalersi », debba essere accettato.

Per quanto invece riguarda i successivi tre emendamenti del senatore Sibille, il Governo fa notare che essi, per varie ragioni, risultano preclusi dall'articolo 3.

Infine, per quanto si riferisce all'ultimo emendamento del senatore Sibille, quello sostitutivo delle parole: « del Comitato provinciale della caccia » con le altre: « della Giunta provinciale », non posso non esser contrario, ricordando alla Commissione che in altra occasione spiegai che non era possibile accogliere una norma diversa da quella contenuta nell'articolo 33, il quale stabilisce fra l'altro che tutte le deliberazioni del Comitato sono rese esecutive dal suo Presidente. Il Presidente del Comitato provinciale della caccia è il Presidente della Giunta provinciale, quindi mi pare, senatore Sibille, che non si possa ritener valido il suo ragionamento secondo il quale le cariche elettive non verrebbero rispettate: si tratta solo di un cambiamento di denominazione, ma i poteri restano al solo Presidente della Giunta. Comunque, non ritengo possibile che per la sola caccia controllata nella zona delle Alpi si possa accettare un emendamento che è completamente fuori dal sistema creato da questa legge.

In conclusione, il Governo si dichiara favorevole al primo emendamento, si rimette alla Commissione per il secondo, il terzo e il quarto, e si dichiara contrario al quinto.

M O N N I . Ho ascoltato i chiarimenti forniti dal Sottosegretario il quale ha sostenuto la necessità di mantenere una certa coerenza tra il disposto dell'articolo 26 ed il disposto dell'articolo 3. Sembra però a me che i due articoli non possano essere confusi dal momento che mentre il secondo si riferisce alla caccia controllata in tutto il territorio nazionale, il primo riguarda invece la sola caccia controllata nella zona delle Alpi. Questo ultimo tipo di caccia rientra in un genere del tutto diverso, con una organizzazione tutta particolare che risente ancora della vecchia legislazione austriaca. Non a caso nell'articolo si usano le parole: « si avvale » invece delle altre: « può avvalersi » (come si vorrebbe con l'emendamento in conformità del disposto dell'articolo 3); infatti nell'ipotesi considerata, l'influenza delle libere associazioni è notevole ai fini della gestione delle zone di caccia controllata nelle Alpi. La Camera dei deputati nel formulare l'articolo 26 ha perciò usato una terminologia differente proprio in considerazione delle diverse esigenze che si riferiscono a quella zona, e ha stabilito l'obbligo di sentire le Associazione venatorie, che sono le sole interessate alla caccia controllata.

L'articolo si riferisce a tutti i titolari di licenza e il parere ad ogni modo...

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non si tratta di un parere ma di una collaborazione in tutta la gestione.

M O N N I . ...non è condizionante, dal momento che è sempre il Comitato che decide in base al regolamento deliberato sulla scorta di un regolamento nazionale tipo predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le Associazioni venatorie. Le Associazioni, dunque, sono considerate soltanto come organo consultivo: il regolamento non è fatto da esse ma dal Comitato. Quindi, mentre per l'articolo 3 la collaborazione è facoltativa, per l'articolo 26 il parere deve essere chiesto.

Ricordo alla Commissione che la nostra preoccupazione è quella di « arrivare in porto » con questo provvedimento. Per raggiungere questo fine è necessario evitare ogni modificazione del testo che sia inutile o ingiustificata. Per questo motivo mi dichiaro favorevole all'approvazione dell'articolo nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Quanto ha affermato in questo momento il senatore Monni non mi convince per nulla. Si deve considerare che in caso di disaccordo con le associazioni della cui collaborazione il Comitato deve avvalersi, si corre il pericolo di generare un vero *caos* giuridico, ove si stabilisca l'obbligo della collaborazione delle Associazioni venatorie.

Ad ogni modo, per l'articolo 33, dei Comitati provinciali fanno parte anche cinque associazioni venatorie, le quali si faranno senz'altro sentire. Non vedo quindi la necessità di sancire l'obbligo della collaborazione da parte delle associazioni stesse.

M O N N I . È per il fatto che le gestioni sono sempre tenute dalle Associazioni, mai dai Comitati.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Va bene, ma se si vuole approvare una norma discordante da quella dell'articolo 3, bisogna almeno indicare dei motivi validi.

P R E S I D E N T E . Ad ogni modo, se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento proposto dal senatore Sibille al secondo comma, tendente a sostituire le parole « si avvale » con le altre « può avvalersi ». Ricordo che a tale emendamento il rappresentante del Governo si è dichiarato favorevole, al contrario del relatore.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti il secondo emendamento del senatore Sibille, tendente a sostituire, sempre nel secondo comma, le parole « nella provincia, con il concorso delle altre » con le parole « nel territorio della rispettiva zona di caccia controllata ». Su tale emendamento il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione, mentre il relatore si è dichiarato contrario.

(*Non è approvato*).

Sul terzo emendamento del senatore Sibille, tendente ad aggiungere, nel terzo comma, dopo le parole « caccia controllata » le altre « a parità di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilità faunistiche del territorio di caccia », sia il rappresentante del Governo che il relatore si rimettono alla Commissione.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

S P E Z Z A N O . Tengo a questo punto a ripetere che il mio voto contrario al primo emendamento Sibille è stato ispirato non da ragioni di principio, bensì dalla necessità di mantenermi coerente a quanto ho più volte ripetuto e che costituisce il motivo conduttore della mia posizione rispetto alla discussione in corso. Parlo della mia opposizione a qualsiasi modifica al testo sottopostoci, per i motivi ripetutamente illustrati.

Comunque le questioni sollevate dal collega Sibille verranno, insieme a tante altre, riprese nel momento in cui si rivedrà tutta la legislazione relativa alla caccia.

M O N N I . Da parte mia tengo a specificare di aver votato contro il terzo emendamento in quanto lo ritengo, se non dannoso, superfluo.

P R E S I D E N T E . Avendo il senatore Sibille dichiarato di non insistere sugli ultimi due emendamenti, passiamo ad una proposta di modifica del relatore, tendente ad aggiungere alla fine del primo comma le seguenti parole:

« Viene fatta eccezione per il territorio costituito in riserva comunale.

È data pertanto ai comuni della zona anzidetta e delle provincie di Belluno, Gorizia, Udine e Trieste la facoltà di costituire in riserva di caccia tutto il territorio della circoscrizione del comune, escluse le zone riservate dai privati, a condizione che la riserva sia ceduta in gestione alla rispettiva sezione dell'associazione venatoria avente maggiore consistenza numerica nel comune, con il concorso delle altre ».

A tale emendamento corrisponde un altro proposto dal senatore Vecellio, consistente nell'aggiunta, dopo il primo, dei seguenti commi:

« In considerazione della particolare situazione territoriale e delle tradizioni venatorie ivi esistenti, nelle provincie di Belluno, Gorizia, Udine e Trieste è concessa facoltà ai Comuni situati nella zona delle Alpi di costituire in riserva di caccia tutto il territorio della circoscrizione comunale, escluse le zone costituite in riserve private limitatamente alla durata della concessione in atto, previo parere dei Comitati provinciali della caccia competenti per territorio.

Per la gestione di tali riserve si applicano le modalità previste per la caccia controllata dal secondo comma del presente articolo ».

C A R E L L I , *relatore*. I colleghi sanno che il testo unico del 1939 divide il territorio in compartimenti, ponendo al quarto compartimento Trento, Bolzano e Belluno, ed al sesto Trieste, Gorizia, Udine, Pola e Zara. Ora tale divisione non è più attuale, in quanto, dopo l'istituzione delle regioni a statuto speciale, da una parte abbiamo il Trentino-Alto Adige con le province di Trento e Bolzano, e dall'altra il Friuli-Venezia Giulia, con le province di Udine, Gorizia e Trieste. Tra le due regioni è incuneata la provincia di Belluno.

Ho ritenuto pertanto opportuno aggiungere all'articolo una norma che riguardasse in particolare le provincie di Belluno, Gorizia, Udine e Trieste per non lasciare adito a dubbi in sede di interpretazione.

V E C E L L I O . Nel mio emendamento ho inserito che la riserva venga data in gestione alle associazioni venatorie aventi una maggiore consistenza numerica, perchè ciò è contenuto nel secondo comma del presente articolo. Ad ogni modo aderisco all'emendamento del relatore.

Le ragioni della presentazione dell'emendamento le spiegai nella seduta del 6 ottobre. Spero che la Commissione vorrà considerare la situazione della provincia di Belluno che, inserita tra due regioni a statuto speciale, evidentemente deve tenere conto delle particolari condizioni di caccia di queste due regioni limitrofe, le quali hanno, nel proprio statuto, una loro competenza, una regolamentazione apposita per la caccia.

M O N N I . Proporrei di specificare « caccia controllata ».

P R E S I D E N T E . Allora il testo potrebbe essere così formulato: « Viene fatta eccezione per il territorio costituito in riserva comunale. È data pertanto ai comuni della zona anzidetta e delle provincie di Belluno, Gorizia, Udine e Trieste, la facoltà di costituire in riserve di caccia controllata tutto il territorio della circoscrizione del Comune escluse le zone riservate dai privati ». Per evitare la ripetizione, a questo punto sarei del parere di aggiungere l'ultima parte dell'emendamento Vecellio: « Per la gestione di tali riserve si applicano le modalità

previste per la caccia controllata dal secondo comma del presente articolo ».

S I B I L L E . Signor Presidente, non posso fare a meno di rilevare che se tale proposta fosse stata fatta dal relatore allo inizio di questa discussione, avremmo evitato di discutere così a lungo sui miei emendamenti perchè, se interpreto bene il pensiero del senatore Carelli, egli ha trovato la soluzione per quanto concerne la caccia nella zona delle Alpi.

Mi permetto soltanto di fare un'osservazione, cioè che dal punto di vista costituzionale non è richiesta l'elencazione delle province della regione della Venezia Giulia, perchè esse possono difendere la loro selvaggina stanziale con le leggi dell'ex impero austro-ungarico, ed è ancor meno necessario fare esplicitamente il nome di Belluno perchè rientra nella zona delle Alpi.

Dichiaro, quindi, di essere favorevole a questa proposta che — se ho ben capito — risolve tutti i problemi della nostra diatriba e ci permette di sottoporre la zona faunistica delle Alpi a regime di caccia controllata, ma desidererei che il relatore ci confermasse che la sua proposta si riferisce a tutta la zona delle Alpi, nel qual caso — ripeto — non c'è bisogno di fare esplicitamente il nome di Belluno e tanto meno quello delle altre province; diversamente si darebbe a tali province una condizione di privilegio, andando contro il dettato costituzionale.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Ai fini della tutela della tipica fauna alpina il Comitato provinciale della caccia ha la facoltà di sottoporre il territorio della provincia, in tutto o in parte, al regime di caccia controllata anche per quanto concerne singoli comuni. Non vedo, quindi, la ragione per cui dobbiamo menomare il senso di responsabilità, le funzioni e le facoltà del Comitato provinciale della caccia attribuendo con questo provvedimento alcune facoltà ai comuni. In altri termini, se Belluno, ad esempio, si trova in particolari situazioni, la responsabilità di valutare queste particolari situazioni è del Comitato provinciale della caccia di tale provincia, il quale deciderà nella maniera che riterrà più opportuna, in conformità alla facoltà che la legge gli accorda di sottoporre il territorio, in tutto o in parte, a regime di caccia controllata.

C A R E L L I , *relatore.* Il motivo per il quale ho presentato l'emendamento è costituito dal fatto — come giustamente ha rilevato il senatore Sibille — che nell'arco alpino vi è una uniformità di indirizzo, ad eccezione delle zone regolate ancora dalle leggi dell'ex impero austro-ungarico. Ora, poichè Belluno fa parte di questa zona, ci è stato chiesto di concedere a tale provincia la possibilità di uniformarsi con le zone limitrofe.

S I B I L L E . Non vedo la necessità di parlare esplicitamente della provincia di Belluno perchè, una volta data questa facoltà, ovunque ci sono riserve comunali, tali riserve rimangono.

V E C E L L I O . Ma non tutta la provincia di Belluno fa parte della zona delle Alpi.

S I B I L L E . Allora bisogna specificare per Belluno che il territorio di cui si tratta non è soltanto quello che rientra nella zona delle Alpi ma è tutto il territorio della provincia.

B O N A F I N I . Onorevole Presidente, anch'io rappresento una parte dell'arco alpino di cui si parla all'articolo 67 del testo unico. Ora, se dovessimo difendere qui ciascuno la propria zona, arriveremmo probabilmente ad una forma di struttura per l'attività della caccia alpina a mio parere aberrante, nel senso che finiremmo col creare una condizione di particolare ed esclusivo privilegio per le popolazioni che vivono in quelle zone dell'arco alpino.

Se ben ricordo, era stata riconosciuta la necessità di tener conto anche delle esigenze di coloro che, vivendo nelle zone di pianura e, in particolare, nelle città, sentono maggiormente la necessità di una attività

venatoria. È dunque in vista di tale esigenza che devono essere considerate le conseguenze di riserve chiuse attraverso forme associative anche nell'arco alpino.

M O N N I . Debbo ricordare che non tutti gli articoli del testo unico vengono modificati dal disegno di legge. Così è per l'articolo 5 del vigente testo unico il quale dice che agli effetti della presente legge la regione delle Alpi è considerata zona faunistica a se stante e che i confini di essa sono determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Quindi quando nell'articolo 26 noi diciamo « zona faunistica delle Alpi » si rende necessario sapere con esattezza che cosa si vuol intendere. Dipenderà, quindi, esclusivamente da un decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste lo stabilire quali sono le province che devono essere considerate « zona faunistica delle Alpi », dal momento che l'articolo 5 resta valido ed immutato. Pertanto, Belluno e le altre province faranno riferimento al Ministro perchè tutta la zona sia inclusa nel territorio alpino.

V E C E L L I O . Non possiamo accettare la caccia controllata proprio per la situazione della nostra provincia.

M O N N I . Faccio presente che proprio i rappresentanti regionali della provincia di Belluno hanno fatto richiesta perchè il territorio sia incluso nel regime di caccia controllata. Credo, pertanto, che sia opportuno che le cose rimangano come sono.

M O R I N O . Faccio presente alla Commissione che ho una lettera dell'Unione nazionale dei cacciatori della zona delle Alpi nella quale, in sintesi, è detto che la caccia controllata nella zona delle Alpi è l'unica soluzione del problema.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sarebbe comunque opportuno aggiungere, al primo comma, le parole: « fatta eccezione per le riserve comunali »; però in senso generale.

B O N A F I N I . Bisogna sempre tenere presente la necessità di non creare squilibri. Se noi stabiliamo che debbono essere fatte salve le riserve private, ed accanto a queste diamo la facoltà ai comuni indicati di costituire in riserva tutto il territorio comunale — cui i cacciatori di altri comuni non possono accedere — è facile immaginare cosa può accadere.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* La mia proposta voleva avere uno scopo transattivo.

C A R E L L I , *relatore.* Come ha rilevato dianzi il collega Spezzano, la caccia controllata sarà di attuazione tutt'altro che rapida; vi si dovrà cioè giungere gradualmente, ad evitare turbamenti eccessivi durante la trasformazione. A tal fine è senz'altro giusta l'osservazione dell'onorevole Sottosegretario di Stato, ed io ritengo si potrebbe accettare una dizione di questo tipo: « Viene fatta eccezione per il territorio costituito in riserva comunale ».

Il collega Vecellio che cosa ne pensa?

V E C E L L I O . Sono senz'altro d'accordo.

S I B I L L E . Si potrebbe precisare che deve trattarsi di riserve esistenti alla data del 1° gennaio 1967.

P R E S I D E N T E . Sono senz'altro d'accordo, perchè tutto ciò che può stimolare la furberia degli italiani è bene sia evitato.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Io posso formalmente impegnarmi ad evitare il rilascio di permessi per nuove riserve; ma perchè impedire la costituzione di nuove riserve che non siano incompatibili con la caccia controllata?

B O N A F I N I . Mi sembra si prevedano troppe eccezioni al diritto del cittadino di esercitare la caccia.

M O N N I . Il quarto comma inizia con le seguenti parole: « Nella zona faunistica delle Alpi tutto il territorio comunque costituito in riserva di caccia è sottoposto, alla scadenza delle concessioni di riserva, al regime di caccia controllata ». Questo mi sembra dovrebbe tranquillizzare il collega Vecellio, perchè è evidente che alla scadenza le licenze suddette non verranno rinnovate.

Alla fine del primo comma, quindi, si potrebbe aggiungere il seguente periodo: « È fatta eccezione per il territorio costituito in riserva comunale alla data del 1° gennaio 1967 ». O meglio: « ... fatta eccezione per le riserve comunali esistenti al 1° gennaio 1967 ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti tale emendamento aggiuntivo al primo comma.

(*È approvato*).

In sede di coordinamento si cercherà il riferimento definitivo.

È stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire il secondo periodo del penultimo comma con il seguente: « È tuttavia consentito il rinnovo o la costituzione, a norma della presente legge, di riserve private o comunali quando nei territori da riservare si trovi selvaggina tipica della zona delle Alpi che ponga in evidenza il carattere naturalistico delle riserve stesse ».

Il relatore propone poi un emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo.

Ma avendo il senatore Morino presentato un emendamento soppressivo del secondo periodo dell'ultimo comma, la Commissione deve valutarlo per primo. Aggiungo che anche il senatore Morino propone la soppressione dell'ultimo comma.

M O R I N O . Mi è parsa necessaria la soppressione, per il principio che ricorre *ad hoc* in questo momento, in quanto la legge non deve creare privilegi, mentre nella seconda parte del penultimo comma, si affida a privati una funzione di natura pubblica, proprio quando tutta la regolamentazione della legge della caccia viene ad essere sottratta a privati, specie nella zona delle Alpi.

Ad ogni modo posso aderire agli emendamenti del relatore.

C A R E L L I , *relatore*. L'emendamento si illustra da sè; in fondo io sono propenso alla conservazione delle riserve private e comunali. In un momento di trasferimento da un sistema ad un altro, in attesa della revisione generale del testo unico noi dobbiamo procedere con gradualità. Il principio si evolve, ma si applica con quella caratteristica di gradualità indispensabile quando si è in fase di trasformazione. Ci vuole, anche in questo settore, per risolvere la crisi, una preparazione che è indispensabile se vogliamo accompagnare quella fauna esistente verso metodi migliori di conservazione.

Potremmo dire: « È tuttavia consentito il rinnovo o la costituzione, a norma della presente legge, di riserve private o comunali, » oppure: « di enti pubblici ».

P R E S I D E N T E . Non so quale sia preferibile.

S I B I L L E . È meglio dire: « enti pubblici ».

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sì, è meglio: « di enti pubblici ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento avanzato dal relatore con le modifiche suggerite dal senatore Sibille e dal Sottosegretario di Stato.

(*È approvato*).

C A R E L L I , *relatore*. L'ultimo comma dell'articolo 26 dice che il territorio costituito o costituendo in riserve private a carattere naturalistico non può superare complessivamente, in ciascun comune, il quinto del territorio utile alla caccia della tipica fauna alpina. Ora questo quinto del territorio potrebbe essere troppo e potrebbe essere troppo poco perchè i soggetti della fauna alpina sono molto veloci ed il quinto del territorio utile alla caccia è facilmente percorribile. Pertanto, per evitare confusioni e per avere una maggiore chiarezza di indi-

rizzo, propongo la soppressione di tale comma.

M O N N I . Desidero far presente agli onorevoli senatori che nel testo unico il concetto del quinto riservabile rimane in quanto non stiamo modificando tutto il testo unico ma soltanto una parte di esso. Ora nel testo unico è previsto che non più del quinto del territorio è riservabile, per cui la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 26 è pericolosa.

C A R E L L I , *relatore*. Ma in questo caso si tratta della caccia della fauna alpina.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. All'articolo 65 del testo unico, se non erro, è già prevista l'eccezione per quanto concerne la zona delle Alpi.

P R E S I D E N T E . Ad ogni modo metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal relatore e dal senatore Morino.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 26 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 27.

Oasi di protezione della fauna.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, sentito il parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può costituire oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale o migratoria, nelle quali è vietata la caccia e l'uccellagione.

Il territorio costituito in oasi di protezione è delimitato a cura del Comitato provinciale della caccia da cartelli indicanti il divieto di caccia e di uccellagione. I cartelli sono esenti da qualsiasi tassa.

Il Comitato provinciale della caccia, su richiesta del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può autorizzare catture a scopo di studio in dette oasi. Può altresì autorizzare la cattura, anche con mezzi e in tempi vietati, di determinate specie di selvaggina, quando esse arrechino effettivi danni alle colture agricole.

Chi effettua l'esercizio venatorio in dette oasi è punito con l'ammenda da lire 16.000 a lire 80.000.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Al primo comma dell'articolo 27 si dice che il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, sentito il parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può costituire oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale o migratoria, eccetera; cioè la ragione per la quale viene concessa al Ministro dell'agricoltura questa facoltà eccezionale è costituita dalla necessità di creare oasi di protezione per la fauna; però, poichè è estremamente improbabile che un Comitato provinciale della caccia — composto in prevalenza da cacciatori — anche in caso di necessità, proponga la costituzione di oasi, se il legislatore vuole veramente che tale facoltà sia demandata al prudente apprezzamento del Ministro della agricoltura, è necessario cambiare la dizione del primo comma dell'articolo 27 in questo senso: « Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sentito il parere del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, eccetera ».

M O N N I . Sarebbe meglio, anzichè « su proposta », dire « sentiti il Comitato provinciale della caccia competente per territorio e il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia », in modo che il Ministro della agricoltura sia libero di costituire o meno queste oasi di protezione.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo su questa formulazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal-

l'onorevole Sottosegretario di Stato e concordato con il senatore Monni.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 27 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 28.

Il primo comma dell'articolo 69 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico hanno facoltà di chiedere al Prefetto, a termini della legge di pubblica sicurezza, il riconoscimento di guardie giurate volontarie per quei soci che diano sicuro affidamento di serietà e di capacità e che intendono eseguire volontariamente servizio di vigilanza venatoria. Dette guardie giurate sono equiparate, ad ogni effetto, alle guardie volontarie ».

(*È approvato*).

Art. 29.

L'articolo 70 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 21 luglio 1965, n. 923, è sostituito dal seguente:

« ART. 70. — *Divieto per gli agenti di esercitare la caccia e l'uccellagione.* — Ai guardacaccia dipendenti dalle provincie e dai Comitati provinciali della caccia, alle guardie giurate dipendenti da concessionari di bandite e riserve e agli agenti di vigilanza sono vietate la caccia e l'uccellagione nelle località e nel tempo in cui esercitano le loro funzioni.

Essi possono, di volta in volta, essere autorizzati, per iscritto, dalle provincie, dai Comitati o dai concessionari, a cacciare — nei periodi di caccia aperta — determinate specie di selvaggina.

Gli agenti di vigilanza di cui all'articolo 68 sono autorizzati all'uccisione e alla cattura degli animali nocivi in ogni epoca e, a tale scopo, possono portare il fucile da caccia con munizioni spezzate, anche in tempo di divieto, purchè siano muniti, in mancanza della normale licenza, dello speciale porto d'armi ».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Questo articolo dovrebbe essere soppresso ove si volesse essere coerenti con quanto abbiamo stabilito con la legge 21 luglio 1965, n. 923. Infatti la modifica dell'articolo 70 disposta con la legge suddetta era stata studiata in modo che le disposizioni contenute nell'articolo non fossero in contrasto con quelle previste dagli altri articoli del testo unico. Con il nuovo testo proposto si indicano i guardacaccia dipendenti dalle province, che non esisterebbero più dal momento che tutta la materia venatoria viene attribuita ora ai Comitati provinciali della caccia. Inoltre le norme vigenti vietano l'esercizio venatorio ai guardacaccia dipendenti dai Comitati delle bandite e delle riserve nelle località in cui esercitano le loro funzioni, dato lo specifico servizio cui sono preposti. Il nuovo testo vieta nuovamente la caccia « anche agli agenti di vigilanza » e quindi a tutti gli agenti di polizia giudiziaria annullando il beneficio che era stato loro concesso con la legge 21 luglio 1965, n. 923.

Inoltre il secondo comma del testo proposto prevede che i guardacaccia dei Comitati provinciali della caccia e delle riserve possono essere autorizzati di volta in volta a cacciare determinate specie di selvaggina. Tale agevolazione non è invece prevista per gli altri agenti. Con il nuovo testo, invece, vengono autorizzati ad effettuare la lotta agli animali predatori e quindi a portare il fucile anche in tempo di divieto anche le guardie giurate volontarie, mentre è noto che con la legge precedente dette guardie erano state escluse da tale compito, proprio per evitare che gli stessi — che non sono altro che cacciatori che si offrono volontariamente per effettuare il servizio di vigilanza — effettuassero atti di bracconaggio come è avvenuto nel passato. Dunque, proprio per evitare una contraddizione tra questa norma e la legge precedente del 1965, si ritiene necessario in sede tecnica sopprimere l'articolo 29.

C A R E L L I , *relatore*. Mi rendo conto che è cosa migliore che i guardaccia abbiano la possibilità di cacciare insieme agli altri. È evidente che le disposizioni prese in precedenza non possono essere variate, però bisognerebbe studiare il modo di porre qualche limitazione. È infatti chiaro che la conoscenza perfetta che i guardacaccia hanno della zona, finisce per porli in una condizione di vantaggio rispetto agli altri cacciatori.

Comunque, per la soppressione dell'articolo 29, mi rimetto alla Commissione. Suggerirei ai colleghi l'opportunità di sostituire le parole: « animali nocivi », con le altre: « animali predatori », indipendentemente dall'articolo 29 ovunque tali parole ricorrano. Con la dizione da me suggerita si eviterebbero possibili confusioni dato che nella categoria degli « animali nocivi » si potrebbero comprendere, ad esempio, anche i topi

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Credo che la sua preoccupazione non sia fondata, senatore Carelli, dato che l'articolo 4 fa un'elencazione tassativa degli animali che ai fini della legge sono considerati nocivi.

C A R E L L I , *relatore*. Non insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 29 presentato dal Governo.

(*È approvato*).

Art. 30.

Il penultimo comma dell'articolo 72 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano al Comitato provinciale della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva, salvo che si tratti di richiami, e a vendere la selvaggina morta e i richiami. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione di colui contro il quale è stata elevata la contravvenzione, per il caso che egli sia assolto. Nel caso, invece, di condanna o di oblazione, l'importo della vendita della selvaggina e dei richiami sequestrati deve essere versato alle casse del Comitato provinciale della caccia a favore del Comitato stesso. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della selvaggina o per ripopolamento ».

M O R I N O . Credo che sia opportuno considerare alcune ipotesi. Si pensi infatti al caso che ci si trovi a 120 chilometri dalla sede del Comitato provinciale della caccia. In questa condizione sarebbe opportuno mettere un inciso nell'articolo con il quale si autorizzano gli agenti a liberare la selvaggina quando vi sia pregiudizio per la sua sopravvivenza.

B O N A F I N I . Io direi: « Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti consegnano al Comitato provinciale della caccia la selvaggina morta e provvedono a liberare immediatamente quella viva ».

M O R I N O . Se mi trovo a 120 chilometri dal Comitato della caccia, come faccio a eseguire rapidamente tutte le pratiche?

M O N N I . Quando si dice: gli agenti provvedono a liberare immediatamente la selvaggina viva, è detto tutto, mi pare.

C A R E L L I , *relatore*. Col telefono si possono dare e ottenere comunque tutte le informazioni che si vogliono, anche dal più distante dei Comitati provinciali della caccia

S I B I L L E . Questo va bene in linea generale, ma facciamo il caso della domenica, quando cioè gli uffici del Comitato provinciale sono chiusi: come si fa ad avere una rapida autorizzazione?

M O R I N O . Non solo, ma se un agente si trova a 2.000-2.200 metri ed ha individuato dei bracconieri o dei cacciatori in possesso

di un certo tipo di selvaggina, come fa a raggiungere un posto telefonico per chiedere informazioni al Comitato della caccia?

M O N N I . A questo punto io propongo formalmente che il testo dell'articolo 30 rimanga invariato, per una ragione molto semplice: l'agente eleva la contravvenzione oppure esegue il sequestro, ma non può essere lui stesso a decidere sulla giustezza del suo operato; è sempre il Comitato della caccia che deve controllare tale operato e approvarlo o no. Può darsi che l'agente abbia sbagliato. Ecco il motivo per cui è bene conservare l'obbligo per gli agenti di riferire il loro operato al Comitato provinciale.

Gli agenti venatori sono oggi muniti o di automobile o di motocicletta, per cui, allorchè operano un sequestro di armi o di selvaggina, sono in grado poi di percorrere in poco tempo decine di chilometri e di raggiungere rapidamente il rispettivo Comitato provinciale della caccia.

Perciò io non ravviso le lamentate difficoltà, anche perchè se una pernice o una lepre sta in sequestro per un paio di ore non succede proprio nulla di irreparabile.

S I B I L L E . Non si tratta di poche ore: la domenica gli agenti trovano gli uffici del Comitato provinciale chiusi, per cui un animale finisce per morire di apoplessia.

P R E S I D E N T E . Tenuto conto delle tesi esposte, mi sembra che la soluzione migliore sia quella di approvare l'articolo 30 nel testo in esame.

Se nessuno solleva obiezioni metto ai voti l'articolo 30 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 31.

L'articolo 77 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — *Oblazione.* — Per le contravvenzioni previste dalla presente legge che siano punibili con la sola ammenda, il colpevole è ammesso a fare oblazione nel termine di 15 giorni da quello della contestazione della contravvenzione o, se questa non abbia avuto luogo, dalla comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 72.

Il contravventore, entro il termine suddetto, deve pagare all'erario la somma dovuta a titolo di oblazione e, al Comitato provinciale della caccia, che ne rilascia ricevuta, le eventuali spese in misura comunque non superiore a lire 1.500.

La precedente disposizione non si applica quando la caccia e l'uccellagione vengano esercitate senza licenza, ovvero facendo uso di mezzi proibiti di cui all'articolo 14, nonchè nei casi previsti dagli articoli 30 e 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 76 ».

(*È approvato*).

Art. 32.

L'articolo 78 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 78. — *Obbligo del procedimento penale.* — Il Comitato provinciale della caccia, indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'articolo 2 del Codice di procedura penale, trasmette al Pretore il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nei seguenti casi:

a) quando la contravvenzione non ammette oblazione;

b) quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, o non abbia presentato domanda di oblazione ».

(*È approvato*).

Art. 33.

L'articolo 82 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, già sostituito dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 82. — *Comitati provinciali della caccia.* — Con provvedimento del Presidente

della Giunta provinciale è costituito, in ciascuna provincia, il Comitato provinciale della caccia, organo dell'Amministrazione provinciale con ordinamento autonomo.

Esso si compone:

a) del Presidente della Giunta provinciale o di un Consigliere da lui delegato, in qualità di Presidente del Comitato;

b) del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o di un funzionario da lui delegato;

c) del Capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste o di un funzionario da lui delegato;

d) da un insegnante di scienze naturali (zoologia);

e) di cinque cacciatori designati dagli organi provinciali delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 in misura proporzionata alla consistenza delle stesse e determinata dal Presidente della Giunta provinciale;

f) di un rappresentante degli agricoltori;

g) di un rappresentante dei coltivatori diretti;

h) di un concessionario di riserva di caccia della provincia;

i) di un rappresentante provinciale dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

I membri di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), e *i*), sono nominati e revocati su proposta delle rispettive associazioni.

Il Comitato elegge il vice presidente fra i membri di cui alla lettera *e*).

Svolge le funzioni di segretario del Comitato un dipendente dell'Amministrazione provinciale nominato dal Presidente della Giunta provinciale.

Tutte le deliberazioni del Comitato sono rese esecutive dal suo Presidente con apposito provvedimento, dopo la loro pubblicazione nelle forme consuete all'Albo dell'Amministrazione provinciale.

Contro dette deliberazioni è ammesso ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Il Comitato provinciale per la caccia ha sede presso l'Amministrazione provinciale. La revisione dei conti è affidata ad un Collegio composto da un funzionario dell'Amministrazione provinciale, nominato dal Presidente della Giunta provinciale, e da due membri, nominati dal Comitato provinciale della caccia.

Il servizio di cassa è affidato alla Tesoreria dell'Amministrazione provinciale.

Le spese per il personale dipendente del Comitato provinciale della caccia e di quello ad esso assegnato sono a carico dell'Amministrazione provinciale ».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti: dal senatore Sibille e dai senatori Sibille e Bonafini.

Il senatore Sibille propone di sostituire, nel secondo comma, la dizione della lettera *e*) con la seguente: « di cinque cacciatori eletti dai cacciatori della provincia con libere elezioni a sistema proporzionale ».

C A R E L L I , *relatore*. Sono contrario perchè io penso che dobbiamo tendere alle cose semplici, mentre questo emendamento complicherebbe troppo le procedure.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La proposta sarebbe buonissima in via di principio, ma non è attuabile di fatto il sistema di elezione proposto. Tutt'al più si potrebbe considerare, alla lettera *e*), l'opportunità di sostituire la parola « cacciatori » con la parola « esperti ».

M O N N I . Non mi sembra una buona soluzione, perchè in effetti, gli esperti di caccia sono i cacciatori.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Sibille.

(*Non è approvato*).

Vi è ora l'emendamento dei senatori Sibille e Bonafini, tendente a sostituire le parole « dell'Ente nazionale per la protezione degli animali » con le altre « della Pro natura » alla lettera *i*).

S I B I L L E . È giusto, trattandosi di un ente unico, che funziona veramente bene. ovunque, a prezzo di autentici sacrifici, spendendo in opere meritorie tutti i suoi denari. È un ente, fondato dal senatore Zanotti Bianco, che ha sedi dappertutto.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Ma, giuridicamente, che cos'è questa « Pro natura »?

C A R E L L I , *relatore.* Potremmo dire « di un rappresentante provinciale dell'Ente nazionale per la protezione degli animali o dell'Associazione Pro natura ». Perchè la sostituzione dell'Ente nazionale per la protezione degli animali con l'altro Pro natura comporterebbe, nelle località ove quest'ultimo non ci fosse, che non ci sarebbe la rappresentanza nè dell'uno nè dell'altro ente.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* A mio avviso, potremmo risolvere la questione aggiungendo al secondo comma dell'articolo 33 una lettera *l*) che, in accoglimento dell'emendamento del senatore Sibille, potrebbe essere così formulato: « di un rappresentante provinciale dell'Associazione nazionale Pro natura ».

Inoltre, al comma seguente si dovrebbe aggiungere il riferimento alla lettera *l*) laddove è detto: « I membri di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*) e *i*) ».

Infine, per far sì che il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o il funzionario da lui delegato si appassioni ai problemi del Comitato provinciale della caccia, il Ministero propone che costoro entrino a far parte del Comitato stesso in qualità di Vice Presidenti.

Pertanto, alla lettera *b*), si dovrebbero aggiungere le parole « in qualità di Vice Presidente ». Ma non insisto su quest'ultima proposta.

S I B I L L E . Mi dichiaro d'accordo con la proposta dell'onorevole Sottosegretario di introdurre nell'articolo una nuova lettera *l*) nel senso da lui indicato.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Schietroma tendente ad aggiungere, al secondo comma dell'articolo 33, una lettera *l*) così formulata: « di un rappresentante provinciale dell'Associazione nazionale Pro natura ».

(*È approvato*).

In conseguenza dell'emendamento testè approvato, si rende necessaria la modifica del terzo comma con l'aggiunta, dopo la lettera *i*), della lettera *l*).

Metto ai voti tale emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 33 con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

Art. 34.

L'articolo 85 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 85. — *Laboratorio di zoologia applicata alla caccia.* — Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Università di Bologna, è costituito in persona giuridica pubblica e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Esso svolge attività tecnico-scientifica e di consulenza del Ministero in materia di caccia ed esercita gli altri compiti che saranno stabiliti con lo statuto da approvarsi dal Ministero medesimo.

La consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale saranno disciplinati da apposito regolamento da approvarsi dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Collegio sindacale è composto di tre funzionari designati rispettivamente in numero di due e di uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero del tesoro.

Presso le Università, gli Istituti sperimentali zootecnici del Ministero dell'agricol-

tura e delle foreste, gli istituti zooprofilattici del Ministero della sanità possono essere istituiti centri di studio per l'allevamento, l'alimentazione e le malattie della selvaggina ».

(*È approvato*).

Art. 35.

L'articolo 86 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le associazioni venatorie sono libere.

La Federazione italiana della caccia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.

Essa si compone dei propri organi locali e fa parte del Comitato olimpico nazionale italiano. Per l'esercizio delle attività di interesse tecnico-venatorio la Federazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, previa ratifica del Comitato olimpico nazionale, approva lo statuto e le eventuali modificazioni.

Le associazioni nazionali fra i cacciatori istituite per atto pubblico sono riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dell'interno, purchè posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità esclusivamente sportive, ricreative o tecnico-venatorie;

b) posseggano una efficiente e stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici.

Le associazioni riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nelle associazioni venatorie riconosciute non possono rivestire cariche coloro che abbiano riportato condanne per violazioni alla legge sulla caccia.

Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministero per l'agricoltura e le foreste dispone con proprio decreto, d'intesa con il Ministro per gli interni, la revoca del riconoscimento stesso ».

Sono stati proposti dal senatore Sibille vari emendamenti al nuovo testo dell'articolo 86.

Il primo tende a sopprimere, nel quarto comma, le parole: « agli effetti della presente legge ».

SIBILLE. Si tratta infatti di parole che, a mio avviso, sono completamente inutili.

CARELLI, *relatore*. Io sono contrario.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Sibille.

(*Non è approvato*).

BONAFINI. Signor Presidente, poichè in questo momento la maggior parte dei membri della Commissione non è presente per vari motivi, le chiedo, data anche l'importanza della materia trattata dall'articolo 35 e la natura degli emendamenti ad esso proposti, di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

SIBILLE. Mi associo.

MASCIALE. Anch'io.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta testè fatta, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 13,25.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari